

REGOLAMENTO (CE) N. 538/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1386/2007 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4) Il regolamento (CE) n. 1386/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1386/2007, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 70,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

1) nell'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

considerando quanto segue:

«20) "trasbordo": il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro sulla fiancata dell'imbarcazione, di qualsiasi quantitativo di risorse della pesca o di prodotti derivati detenuti a bordo.»

(1) Il regolamento (CE) n. 1386/2007 attua talune misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (di seguito «NAFO»).

2) nell'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

(2) Nella sua ventinovesima riunione annuale, svoltasi nel settembre 2007, la NAFO ha adottato una serie di modifiche delle sue misure di conservazione e di esecuzione. Tali modifiche riguardano disposizioni in materia di dimensioni delle maglie, trasbordi, zone di divieto per la protezione dei coralli, dichiarazioni di cattura, definizione della nozione di infrazione grave, codici dei prodotti, modello per le ispezioni in porto e requisiti tecnici per le scalette d'imbarco.

«4. I pescherecci che pescano lo scorfano nella divisione 3O con reti da traino pelagiche utilizzano reti con maglia minima di 90 mm.»

(3) Inoltre, nel regolamento (CE) n. 1386/2007 sono stati rilevati errori che devono essere rettificati; in particolare si riscontrano alcuni errori nei rinvii incrociati e mancano alcuni elementi al punto 3 dell'allegato VII.

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca

1. È vietato l'esercizio della pesca con reti a strascico nelle seguenti zone:

⁽¹⁾ GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.